

Causa T-87/96

Assicurazioni Generali SpA e Unicredito SpA

contro

Commissione delle Comunità europee

« Concentrazione — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Impresa comune —
Qualificazione — Carattere definitivo o preparatorio della decisione
che rileva la natura cooperativa di un'impresa comune —
Requisiti di un'impresa comune di natura concentrativa:
autonomia funzionale e assenza di coordinamento tra le imprese interessate —
Diritto delle imprese interessate di essere sentite — Motivazione »

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 4 marzo 1999 II - 206

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici —
Decisione della Commissione che esclude la creazione di un'impresa comune
dall'ambito d'applicazione del regolamento n. 4064/89
[Trattato CE, art. 173; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89]*
2. *Concorrenza — Concentrazioni — Ambito d'applicazione del regolamento
n. 4064/89 — Creazione di un'impresa comune — Presupposti — Autonomia funzio-
nale — Criteri di valutazione — Assistenza fornita dalle società madri — Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 4064/89, art. 3, n. 2)*

3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Decisione che esclude un'operazione notificata dall'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 — Obblighi della Commissione*
[Regolamento del Consiglio n. 4064/89, artt. 6, n. 1, lett. a), e 18]
4. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione in materia di concentrazione tra imprese*
(Trattato CE, art. 190)

1. Una decisione ha natura di atto impugnabile allorché modifica in maniera rilevante la situazione giuridica delle imprese interessate producendo effetti giuridici definitivi.

In tali condizioni, detta decisione non costituisce una semplice misura preparatoria contro la cui irregolarità possa essere assicurata agli interessati, nell'ambito di un ricorso presentato contro la decisione relativa all'applicazione dell'art. 85 del Trattato, un'adeguata tutela giurisdizionale. Essa costituisce una decisione definitiva suscettibile di ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, allo scopo di assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti alle imprese dal regolamento n. 4064/89.

Questo è il caso di una decisione della Commissione che accerta che la creazione di una impresa comune non costituisce una concentrazione ai sensi del regolamento n. 4064/89 ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione di detto regolamento. Una tale decisione ha come effetto, in particolare, di sottoporre tale operazione al divieto di intese di cui all'art. 85 del Trattato e alla procedura autonoma e distinta introdotta dal regolamento n. 17. Essa modifica in tal modo la situazione giuridica delle imprese interessate privandole della possibilità di far esaminare, nell'ambito della procedura accelerata introdotta dal regolamento n. 4064/89, la regolarità dell'operazione in esame dal solo punto di vista strutturale, al fine di ottenere una decisione definitiva di compatibilità con il diritto comunitario.

2. Dal dettato dell'art. 3 del regolamento n. 4064/89 emerge che la creazione di un'impresa comune rientra nell'ambito di applicazione del detto regolamento n. 4064/89 solo se, da un lato, tale impresa dispone di un'autonomia funzionale e se, dall'altro, tale creazione non ha per oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese che vi partecipano.

Non chiarendo il regolamento n. 4064/89 i criteri che permettono di determinare la misura in cui tali due condizioni possono essere considerate

soddisfatte, nell'interpretare tali condizioni occorre tener conto del loro scopo, che è quello di limitare il rispettivo campo di applicazione del regolamento n. 4064/89 e del regolamento n. 17, i quali si escludono a vicenda. Ciò conduce a valutare, nell'ambito della precedente versione del regolamento n. 4064/89, l'importanza economica degli elementi di cooperazione in rapporto agli aspetti strutturali.

Per valutare l'incidenza del sostegno delle società madri sull'autonomia funzionale dell'impresa comune occorre tener conto delle caratteristiche del mercato in questione e verificare in quale misura tale impresa esercita le funzioni che sono normalmente esercitate dalle altre imprese presenti sullo stesso mercato.

A questo proposito, se può ammettersi che un'impresa recentemente creata ma non ancora operativa, che si rivolge ad altre società per quanto riguarda taluni servizi considerati isolatamente, non può essere considerata come priva di autonomia funzionale, ciò non è il caso allorché l'impresa comune dipende dalle sue società madri per la fornitura dell'insieme di tali servizi, oltre un periodo iniziale di avviamento nel corso del quale tale assistenza può essere considerata come giustificata al fine di permettere all'impresa comune di entrare sul mercato.

3. Il regolamento n. 4064/89 consacra espressamente, all'art. 18, il diritto delle imprese interessate — tra le quali figurano le imprese che hanno notificato un'operazione di concentrazione — di essere sentite prima dell'adozione di un certo numero di decisioni ivi specificate. Esso non menziona le decisioni che accertano, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), che l'operazione notificata non rientra nell'ambito di detto regolamento.

Tuttavia il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e si impone, pertanto, prima dell'adozione di ogni decisione che possa pregiudicare le imprese interessate.

Quando, a seguito della notifica di un'operazione di concentrazione, la Commissione ha chiaramente sottolineato, in una prima richiesta di informazioni, la necessità di ottenere le più ampie precisazioni su un determinato punto, le esigenze legate al rispetto dei diritti della difesa non possono imporre alla Commissione, in caso di risposta insufficiente ad una richiesta di informazioni, di reiterare la sua richiesta.

4. Nell'ambito del controllo preventivo di operazioni di concentrazione, è rispetto alle informazioni e ai documenti di cui dispone la Commissione al momento dell'adozione di una decisione che occorre verificare se questa è sufficientemente motivata sotto il profilo giuridico.